

SUPSI

Le novità giurisprudenziali in materia di domande raggruppate

Una ponderazione aggiornata alla luce delle nuove clausole convenzionali, dei materiali di accompagnamento, del diritto interno nonché della giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale in materia di domande raggruppate senza conoscere i nomi dei contribuenti

Data e orario

Lunedì
2 maggio 2016
17.00-18.30

Luogo

SUPSI, Palazzo E
Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno
Aula 309

Con una sentenza del 21 marzo 2016 il Tribunale amministrativo federale ha respinto una domanda di assistenza amministrativa concernente l'invio delle informazioni bancarie appartenenti a un cliente olandese di una banca svizzera. La richiesta, avanzata dall'autorità fiscale dei Paesi Bassi il 23 luglio 2015 e formulata sulla base di un modello di comportamento, non ha convinto i giudici. Il motivo del rifiuto è da ricercare nella norma contenuta nel Protocollo della riveduta Convenzione contro le doppie imposizioni, la quale esclude le domande raggruppate senza indicazione dei nomi. A questo punto è lecito chiedersi se sono effettivamente ammissibili le domande raggruppate sulla base delle clausole di assistenza prevista dall'art. 26 del Modello di Convenzione dell'OCSE. Durante il seminario verranno esposti i contenuti principali della sentenza ed esaminate le norme dell'OCSE con riferimento alla politica svizzera di assistenza amministrativa.

Il 23 luglio 2015 l'autorità fiscale dei Paesi Bassi ha inoltrato una domanda di assistenza amministrativa concernente i dati bancari di una banca svizzera, sulla base della Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni. Nella propria richiesta di assistenza amministrativa l'autorità fiscale ha però omissso di indicare i nomi dei clienti della banca interessata. Essa ha presentato un modello di comportamento al fine di poter identificare i nomi dei clienti della banca. All'interno del Foglio federale del 22 settembre 2015 è stata esposta la fattispecie. Le autorità olandesi hanno richiesto informazioni in merito a persone fisiche non identificate che, nel periodo dal 1. febbraio 2013 al 31 dicembre 2014, (i) erano titolari di uno o più conti bancari presso la banca svizzera; (ii) avevano il domicilio nei Paesi Bassi; (iii) la banca svizzera aveva inviato alle persone titolari del conto una lettera in cui le informava a proposito della disdetta imminente delle relazioni commerciali qualora esse non avessero rispedito alla banca il formulario firmato "EU-Fiscalità del risparmio – autorizzazione alla divulgazione volontaria" o non avessero dimostrato in altro modo alla banca di aver rispettato i propri

obblighi fiscali; (iv) nonostante la lettera inviata, i titolari del conto non avevano consegnato alla banca alcun elemento di prova sufficiente concernente il rispetto dei propri obblighi fiscali. Sulla base di questo modello di comportamento l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha chiesto alla banca di identificare le persone coinvolte. Tuttavia, contro tale richiesta è stato interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale. Quest'ultimo ha rilevato che il tenore del Protocollo della Convenzione esclude le domande raggruppate. Secondo i giudici nella misura in cui la Convenzione vieta le domande raggruppate senza indicazione dei nomi, neppure le pertinenti disposizioni della Legge federale sull'assistenza amministrativa fiscale e della relativa ordinanza di applicazione risultano applicabili. Alla luce di questa decisione giudiziaria, il seminario vuole approfondire l'ammissibilità delle domande raggruppate secondo le nuove clausole convenzionali (quali quella entrata in vigore il 30 marzo 2016 con la Francia), i materiali di accompagnamento (in particolare: la Road Map con l'Italia), il diritto interno nonché la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale.

Programma e relatori

La decisione del Tribunale amministrativo federale riguardante il rifiuto di inviare le informazioni su un gruppo di contribuenti olandesi

Paolo Bernasconi

Prof. Dr. h.c., Studio Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano.

Sono ammissibili le domande raggruppate sulla base delle clausole di assistenza secondo l'art. 26 del Modello di Convenzione dell'OCSE?

Giovanni Molo

Avvocato, LL.M., Socio studio Bolla Bonzanigo & Associati, Lugano.

Destinatari

Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità.

Costo

CHF 150.-

Termine di iscrizione

Entro Mercoledì 27 aprile 2016.

Rinunce

Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine d'iscrizione.

Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile.

Attestato di frequenza

Il rilascio dell'attestato di frequenza avviene solo su richiesta del partecipante.

Informazioni amministrative

SUPSI

Centro competenze tributarie

www.supsi.ch/fisco

diritto.tributario@supsi.ch



FIDUCIARI | SUISSE

Le novità giurisprudenziali in materia di domande raggruppate

iscrizione da inviare

entro **mercoledì 27 aprile 2016**

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno

Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 6176

Dati personali

Nome	Cognome
Telefono	E-mail

Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni e l'addebito della tassa di iscrizione

Azienda/Ente	Via e N.
NAP	Località
Data	Firma